



Emergenza Ucraina Excursus provvedimenti 2022

in tema di accoglienza

VADEMECUM

Aggiornato al 25 maggio 2022

Indice

Premessa	pag. 3
28.02.2022 - Delibera del Consiglio dei ministri	pag. 4
28.02.2022 - Decreto-legge n. 16	pag. 4
04.03.2022 - OCDPC n. 872	pag. 5
06.03.2022 - OCDPC n. 873	pag. 8
11.03.2022 - Decreto Protezione Civile	pag. 8
13.03.2022 - OCDPC n. 876	pag. 9
16.03.2022 - Avviso ampliamento progetti SAI	pag. 9
21.03.2022 - Decreto-legge n. 21	pag. 10
25.03.2022 - Avviso nuovi progetti SAI	pag. 11
28.03.2022 - DPCM	pag. 11
29.03.2022 - OCDPC n. 881	pag. 13
11.04.2022 - Avviso accoglienza diffusa Protezione civile	pag. 16
17.05.2022 - Decreto-legge n. 50	pag. 18
24.05.2022 - OCDPC n. 895	pag. 19
Link utili	pag. 22

Premessa

Il presente documento intende raccogliere in modo semplificato i principali provvedimenti assunti dalle amministrazioni centrali e dalla struttura commissariale della Protezione Civile per far fronte all'ingente flusso di profughi ucraini in fuga dalla guerra, arrivati e in arrivo sul territorio italiano.

Dalla dichiarazione dell'emergenza è stato definito un sistema di *governance* dell'accoglienza affidato al Dipartimento della Protezione Civile che, anche attraverso le diramazioni regionali, ha il compito di coordinare le diverse azioni volte a garantire misure di soccorso e assistenza alle persone provenienti dall'Ucraina.

In queste settimane sono state emanate numerose norme, primarie e secondarie, che qui si intende sintetizzare nei contenuti essenziali per una miglior comprensione dell'impostazione e delle procedure che coinvolgono i Comuni.

Il documento intende fornire utile supporto agli enti locali coinvolti nella gestione dell'accoglienza dei profughi ucraini giunti sui rispettivi territori, e, a tale scopo, verrà aggiornato periodicamente.

Per ogni provvedimento citato è previsto il rimando ai testi ufficiali, attraverso collegamenti ipertestuali, al fine di offrire al lettore una corretta consultazione e una più completa raccolta della norma vigente sull'argomento.

Gli aggiornamenti rispetto alla versione precedente sono così evidenziati.

28.02.2022

Delibera del Consiglio dei ministri

È stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale fino al 31 dicembre 2022, in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

Lo stato di emergenza è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile).

La gestione delle misure di soccorso e assistenza alla popolazione ucraina è affidata all'interno servizio nazionale della Protezione civile.

28.02.2022

Decreto-legge n. 16/2022

Convertito in Legge n. 28/2022

Art. 3 Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina

Si stabilisce l'incremento delle dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno 2022, con l'obiettivo di ampliare la rete nazionale di accoglienza per un numero complessivo di circa 8.000 posti:

- 3.000 posti Afghani messi a disposizione anche per gli Ucraini;
- 470 posti finanziati sulla base delle domande per l'ampliamento Afghanistan;
- Ulteriore ampliamento di 4.530 posti, con deroghe al codice dei contratti e linee guida.

In secondo luogo, si estende ai profughi provenienti dall'Ucraina la riserva di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione già prevista per i cittadini afghani colpiti dagli eventi del 2021.

Si dispone l'accesso per gli Ucraini al Sistema di accoglienza e integrazione anche se non in possesso della qualità di richiedente di protezione internazionale o degli altri titoli richiesti dalla normativa vigente.

04.03.2022

Ordinanza Protezione Civile n. 872

Art. 2 Nomina dei commissari delegati e coordinamento territoriale

Comma 1

I Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale.

Comma 2

I Commissari delegati e le Province autonome operano nell'ambito delle forme di coordinamento con gli enti locali le Prefetture – Uffici territoriali del Governo già previsti ai sensi delle rispettive normative di protezione civile, ovvero, ove mancanti, istituendo appositi comitati, da loro presieduti, all'interno dei quali sono presenti i rappresentanti dei soggetti suindicati nonché delle strutture operative dei sistemi regionali di protezione civile e dei gestori dei servizi pubblici.

Art. 3 Attività di accoglienza di competenza del Ministero dell'Interno sul territorio e supporto alla medesima

Comma 1

Le Prefetture – Uffici territoriali del governo provvedono, assicurando il continuo raccordo con i Commissari o loro delegati, a fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza sul territorio dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto, a partire dalle operazioni di

identificazione, mediante la rete dei centri di accoglienza e, per il tramite del Servizio centrale mediante il Sistema di accoglienza e integrazione in conformità.

Comma 2

Per le finalità di accoglienza di cui al comma 1, le Prefetture – Uffici territoriali del governo, in caso di massiccio afflusso o di particolari criticità numeriche conclamate o previste, possono provvedere al reperimento di idonee strutture ricettive. Per le medesime esigenze le Prefetture - Uffici territoriali del governo si raccordano con i Commissari delegati e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle forme di coordinamento di per ottimizzare, anche in riferimento all'evoluzione della crisi pandemica, l'utilizzo delle strutture già allestite.

Comma 3

Ove non sia possibile risolvere con le modalità sopra indicate, le Prefetture - Uffici territoriali del governo possono rappresentare specifiche esigenze ai Commissari delegati e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'alloggiamento temporaneo o l'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito sul territorio di propria competenza nell'ambito delle forme di coordinamento suddette.

Art. 8 Misure per l'accelerazione delle procedure di attivazione dei posti del Sistema di Accoglienza e Integrazione

Comma 1

I posti in accoglienza nell'ambito del Sistema di Accoglienza ed Integrazione (3.000 nuovi posti; posti dedicati agli Afghani da dedicare anche agli Ucraini) sono attivati dagli enti locali titolari di finanziamento con procedure di affidamento anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 36 e da 59 a 65 del codice dei contratti pubblici*, fatto salvo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Comma 2

L'accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), per l'attivazione dei posti di cui al comma 1 è consentito anche in deroga agli articoli 7, c. 2, 8, c. 4, 9, c. 2 e 11, c. 2, art. 19, c. 1, lett. k) delle linee guida allegate al decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019*, recante "Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati".

Comma 3

Ai fini dell'attivazione dei posti di cui al comma 1 non si applica è derogata l'eventuale rideterminazione del numero dei posti a disposizione è disposta d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla conseguente verifica della necessaria sussistenza delle disponibilità finanziarie.

* Schema delle deroghe:

Art.7, comma 2, con previsione di termini più brevi per la presentazione delle domande di finanziamento, anche a scaglioni

Art.8, comma 4, allo scopo che i progetti in scadenza di finanziamento possano presentare domanda di prosecuzione per il numero di posti precedentemente finanziato

Art.9, comma 2, con lo scopo di procedere a nuovo ampliamento nelle more dell'attivazione dei posti di finanziamenti precedenti

Art.11, comma 2, con previsione di tetti massimi più alti di posti attivabili in base alle fasce di popolazione

Art.19, comma 1, lettera k) relativamente ai costi locazione in linea ai parametri fissati dall'Agenzia delle entrate

06.03.2022

Ordinanza Protezione Civile n. 873

Art. 2 Disposizioni di carattere sanitario

Comma 3

Al punto di ingresso, o comunque entro i cinque giorni successivi dall'ingresso, devono essere garantite le misure di sanità pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini anti-Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite.

Comma 4

Conseguentemente alla somministrazione dei vaccini di cui al comma 3, è necessario procedere tempestivamente all'offerta del vaccino antimorbillo, parotite, rosolia e al test di screening per la tubercolosi, valutando anche le altre vaccinazioni previste dalla circolare sopracitata e la necessità di completare i cicli vaccinali dell'infanzia.

Comma 5

Le vaccinazioni vengono erogate tramite l'iscrizione al regime di 'straniero temporaneamente presente' (codice 'STP'), con successiva circolare del Ministero della salute verranno identificate le modalità di tracciatura delle prestazioni erogate.

11.03.2022

Decreto Protezione Civile

Art. 1 Istituzione della Di.Coma.C

Comma 1

È istituita una struttura di coordinamento nazionale denominata "Direzione di Comando e Controllo - Di.Coma.C." che svolge attività di supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo al Capo del Dipartimento, per la realizzazione delle attività volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero e l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza della popolazione sul territorio nazionale, in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.

Art. 2 Composizione della Di.Coma.C

Comma 1

... In alcune funzioni sono presenti anche rappresentanti delle Componenti e Strutture operative, nonché dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1*, a vario titolo interessati alla gestione dell'emergenza, al fine di garantire lo scambio di dati e di informazioni necessari per lo sviluppo delle attività istituzionali di competenza.

* Sono presenti Comuni e Sindaci, rappresentati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani

13.03.2022

Ordinanza Protezione Civile n. 876

Art. 2 Nomina del Commissario delegato per i minori non accompagnati

Comma 1

... il Prefetto Francesca Ferrandino, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è nominato Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto.

16.03.2022

Avviso finanziamento per dei progetti SAI attivi, tipologia "accoglienza ordinaria"

Avviso di finanziamento per l'ampliamento dei progetti SAI, per un massimo di 3.530 posti, come previsto dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina".

Scadenza: 19 aprile 2022.

Esiti risposte all'Avviso:

Sono pervenute 280 domande per 6.812 posti.

Graduatoria in uscita a breve con DM del Ministero degli Interni.

21.03.2022

Decreto-legge n. 21/2022

Convertito in Legge n. 51/2022

Art. 31 Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina

Comma 1

lett. a)

Detta disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in Ucraina: attivazione di una modalità di assistenza diffusa affidata a Comuni e associazioni del terzo settore per garantire l'accoglienza fino a 15.000 persone.

lett. b)

Concessione per un massimo di 60.000 persone di un contributo per il sostentamento di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso in Italia.

lett. c)

Concessione di un contributo, nel limite di 152 milioni per l'anno 2022, alle regioni per le spese di assistenza sanitaria per complessivi 100.000 posti.

Le attività sopra indicate possono svolgersi entro il termine del 31 dicembre 2022 e nel limite complessivo di 348 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell'anno 2022.

È inoltre disposto un incremento di circa 7,5 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse iscritte nel bilancio statale al fine di incrementare la capacità delle strutture di prima accoglienza.

Art. 31-bis Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina (aggiunto in fase di conversione in legge)

Comma 1

... ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori è

riconosciuto, da parte del Commissario delegato il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite nel limite di spesa complessiva di euro 237.701 per l'anno 2022.

25.03.2022

Avviso finanziamento di nuovi progetti SAI, tipologia “accoglienza ordinaria”

Avviso di finanziamento per nuovi progetti SAI, per un massimo di 1.000 posti, le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”.

Scadenza: 12 maggio 2022.

Esiti risposte all'Avviso:

Sono pervenute 252 domande per 6.067 posti.

Sono in corso i lavori della commissione di valutazione.

28.03.2022

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

Art. 1 Data di decorrenza della protezione temporanea e categorie di sfollati beneficiari

La protezione temporanea di cui al comma 1 si applica, a partire dallo scorso 4 marzo, in favore delle persone appartenenti alle seguenti categorie di sfollati:

a) cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;

b) apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;

c) familiari delle persone di cui alle lettere a) e b);

d) agli apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono

ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

I ricongiungimenti familiari sono disposti solo nei confronti di coloro che risultano soggiornanti fuori dal territorio UE.

Art. 2 Permesso di soggiorno per protezione temporanea

Il permesso di soggiorno ha durata annuale, prorogabile di ulteriori sei mesi in sei mesi, per un periodo massimo di un anno. Il permesso di soggiorno consente al titolare l'accesso al Servizio sanitario nazionale, al mercato del lavoro e allo studio, nonché alle misure di accoglienza CAS, CARA, SAI e altre forme organizzate dalla Protezione civile. La richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è presentata direttamente in questura e il permesso è rilasciato in formato elettronico a titolo gratuito.

Art. 3 Protezione temporanea e protezione internazionale

Il titolare del permesso di soggiorno per protezione temporanea può presentare un'istanza di protezione internazionale. L'esame e la decisione della domanda di protezione internazionale sono differiti alla cessazione della protezione temporanea.

La domanda di protezione internazionale ovvero quella di protezione speciale presentata in Italia non preclude il riconoscimento della protezione temporanea. In tal caso il questore ne dà pronta comunicazione alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ai fini del differimento. Il riconoscimento della protezione internazionale preclude l'accesso al beneficio della protezione temporanea.

Art. 5 Misure assistenziali

I cittadini provenienti dall'Ucraina, titolari di protezione temporanea così come richiedenti asilo, hanno accesso alle misure di accoglienza CAS, CARA, SAI. Alle altre forme organizzate dalla Protezione civile si accede in base ai dispositivi previsti mediante le ordinanze adottate dal Capo Dipartimento della protezione civile, in attuazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 28

febbraio 2022, in applicazione delle pertinenti normative di settore, con particolare attenzione alle vulnerabilità e alle disposizioni in materia di minori non accompagnati.

È garantita l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale a parità di trattamento dei cittadini italiani, previa iscrizione nelle ASL di domicilio per l'attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta. Fino alla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno è comunque garantita l'assistenza sanitaria mediante iscrizione attraverso il rilascio del codice STP.

Art. 6 Disposizioni di favore concernenti i cittadini ucraini già presenti in Italia

Ai cittadini ucraini che hanno presentato istanza di emersione e a coloro i quali abbiano presentato istanza di protezione speciale, i cui procedimenti sono ancora in corso, è consentito raggiungere il proprio paese di origine al fine di prestare soccorso ai familiari; i cittadini ucraini che hanno presentato istanza di cittadinanza italiana sono esonerati dall'esibizione dell'atto di nascita e certificato penale dello stato di origine fino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell'istanza.

29.03.2022

Ordinanza Protezione Civile n. 881

Art. 1 Accoglienza diffusa

Comma 1

In attuazione all'art. 31, comma 1, lettera a) del D.L. 21 marzo 2022 n. 21 la Protezione Civile provvede alla pubblicazione di uno o più avvisi per l'acquisizione di manifestazioni di interesse di rilievo nazionale, rivolti ad enti del Terzo settore, ai Centri di servizio per il volontariato, agli enti e alle associazioni e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, per lo svolgimento, anche in forma aggregata, di attività di accoglienza diffusa sul territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina richiedenti

la protezione temporanea, attivabili nel limite massimo di 15.000 unità.

Comma 2

La manifestazione di interesse dovrà contenere esplicita dichiarazione da parte del proponente circa il pieno coinvolgimento dei Comuni previa stipula di un accordo di partenariato.

Comma 3

Dopo la valutazione delle manifestazioni di interesse verranno sottoscritte convenzioni, da stipulare tra il Dipartimento della protezione civile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia e ciascun soggetto proponente assistenza interessato.

La convenzione andrà a definire le modalità organizzative di gestione delle misure di accoglienza diffusa, anche con la definizione di modalità di rendicontazione, al fine di garantire percorsi amministrativi e processi gestionali semplificati.

Art. 2 Contributo di sostentamento

Comma 1

Viene riconosciuta alle persone provenienti dall'Ucraina e richiedenti la protezione temporanea e che abbiano trovato autonoma sistemazione, un contributo di sostentamento *una tantum* pari ad euro 300 mensili pro capite, per la durata massima di tre mesi decorrenti dalla data di ingresso nel territorio nazionale, convenzionalmente individuata nella data di presentazione delle richieste di protezione temporanea ove non altrimenti determinabile, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

È riconosciuto un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni.

Comma 2

prevede che l'erogazione avvenga previo riconoscimento del beneficiario, effettuata allo sportello mediante identificazione a mezzo dell'esibizione del proprio documento di identità e della presentazione della ricevuta

della richiesta di permesso per protezione temporanea rilasciata dalla Questura competente;

prevede che l'erogazione del contributo avvenga per ogni mese, o porzione di mese superiore a giorni 10, durante il quale il beneficiario NON abbia fruito di altre forme di assistenza alloggiativa messa a disposizione con oneri a carico di fondi pubblici nel limite massimo di tre mesi dall'ingresso sul territorio nazionale, come risultante dalla domanda di permesso di protezione temporanea;

prevede la possibilità che il contributo venga erogato in unica soluzione e in forma cumulativa, anche per due o tre mensilità, ove spettanti, qualora le tempistiche istruttorie si protraggano oltre il termine di 90 giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, fermi restano i predetti limiti di importo e durata;

l'erogazione del contributo è alternativa alla fruizione contestuale, da parte del beneficiario, di altre forme di assistenza alloggiativa anche temporanea, messe a disposizione con oneri a carico di fondi pubblici.

Art. 4 Disposizioni connesse con l'acquisizione della progressiva autonomia dei beneficiari delle misure di accoglienza e sostentamento.

Comma 1

Allo scopo di accompagnare progressivamente l'inserimento dei beneficiari nel mondo del lavoro e di favorire la loro integrazione nelle comunità che li accolgono, per coniugare le misure di accoglienza e sostentamento con l'esigenza di progressiva autonomia delle persone; il beneficiario può continuare a fruire della misura in godimento, a fronte dell'esercizio di attività lavorativa, per un periodo massimo di 60 giorni.

Art. 8 Misure per il rafforzamento del sistema di accoglienza dei minori provenienti dall'Ucraina

Comma 1

Le comunità di minori autorizzate o accreditate all'accoglienza di minori con meno di 14 anni, possono derogare ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni

normative e amministrative delle Regioni, delle Province Autonome o degli Enti locali nella misura massima del 25% dei posti fissati medesime disposizioni, per la durata dello stato d'emergenza.

Art. 9 Modifiche all'articolo 8 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022
Comma 1

lett. a)

Reca l'ampliamento delle deroghe al codice degli appalti, aggiungendo l'art. 36 che definisce le procedure di affidamento in merito alla selezione del soggetto economico, i tempi della sottoscrizione del contratto d'appalto e l'art 106 che definisce le modifiche al contratto d'appalto.

lett. b)

Definisce che l'attivazione dei centri di trattenimento e di accoglienza è gestita dai Prefetti con procedure di affidamento anche in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici.

11.04.2022

Avviso accoglienza diffusa Protezione civile

Avviso per l'acquisizione della manifestazione di interesse per accoglienza diffusa fino ad un massimo nazionale di 15.000 unità.

Soggetti beneficiari: persone provenienti dall'Ucraina che hanno fatto ingresso nel territorio italiano dal 24 febbraio 2022 e che hanno presentato la richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea.

Cosa si finanzia:

- Contributi per vitto e alloggio (anche per le famiglie ospitati)
- Contributi per beni e servizi di prima necessità
- Attività di integrazione
- Gestione e monitoraggio

Costo massimo pro capite pro die di € 33,00
omnicomprensivo

Soggetti proponenti:

Le reti associative previste dal Codice del Terzo settore e iscritte nella corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Nelle more del popolamento di detta sezione del RUNTS si intendono altresì come reti associative:

- 1) gli enti inclusi nell'elenco pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilitasocialeimprese/focuson/Riformaterzosettore/Documents/elenco%20reti%20in%20via%20transitoria.pdf>);
- 2) le reti associative presenti all'interno del Consiglio nazionale del Terzo settore;
- 3) i centri di servizio per il volontariato, accreditati ai nello svolgimento delle attività di cui [all'articolo 63, comma 2, lettere a\), b\), c\) e d\) del Codice](#);
- 4) le associazioni e gli enti iscritti al Registro di cui [all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286](#);
- 5) gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Criteri:

- Sono ammesse coabitazioni presso famiglie o alloggi messi a disposizione dagli Enti e/o privati.
- L'accoglienza in famiglia richiede percorso di orientamento e formazione valutazione idoneità.
- Bisogna assicurare una disponibilità da un minimo di 300 ad un massimo di 3.000 posti di accoglienza. Ogni struttura massimo 15 posti.
- Bisogna acquisire una nota di intenti sottoscritta dai Comuni interessati dall'allocazione dei beneficiari.
- Bisogna verificare l'adeguatezza delle disponibilità di ospitalità rese da cittadini attraverso la piattaforma ["#OffroAiuto"](#) del Dipartimento della protezione civile tenerne conto per il proprio sistema di accoglienza per almeno il 5% dei posti di accoglienza indicati.
- Bisogna sottoscrivere accordi di partenariato, prima della stipula delle convenzioni, con ciascuno dei Comuni sul cui territorio saranno realizzate le misure di accoglienza diffusa,

indicando il numero massimo di posti attivabile nel Comune interessato.

Presentazione:

La manifestazione d'interesse si presenta mediante la piattaforma <https://avvisiebandi-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/>

Scadenza:

22 aprile 2022.

Commissione di valutazione:

Dipartimento di Protezione Civile, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Esiti dei lavori della Commissione di valutazione:

Valutate positivamente le manifestazioni d'interesse di 29 soggetti proponenti, per 17.012 posti.

I Comuni coinvolti sono 887.

Link dashboard della Protezione Civile:

<https://mappe.protezionecivile.gov.it/it/mappe-e-dashboards-emergenze/mappe-e-dashboards-ucraina/esiti-manifestazioni-di-interesse-accoglienza-diffusa>

17.05.2022

Decreto-legge n. 50/2022

Art. 44 Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022.

Comma 1

lett. a)

Sancisce l'incremento di ulteriori 15.000 unità per l'accoglienza diffusa della Protezione Civile.

lett. b)

Aumenta di 20.000 unità i destinatari del contributo di sostentamento di cui possono beneficiare i cittadini provenienti dall'Ucraina richiedenti la protezione temporanea.

lett. c)

Integra il “fondo sanità”, nel limite di 27.000.0000 per l'anno 2022, per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale da riconoscere alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Comma 3

Incrementa di euro 112.749.000 per l'anno 2022 il fondo da destinare all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza.

Comma 4

Istituisce un fondo, che verrà assegnato dalla Protezione Civile, per rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei Comuni ospitanti persone provenienti dall'Ucraina e richiedenti la protezione temporanea, nel limite di euro 40.000.000 per l'anno 2022.

24.05.2022

Ordinanza Protezione Civile n. 895

Art. 2 Istituzione del Comitato per il coordinamento dell'attuazione delle misure di accoglienza diffusa e del contributo di sostentamento

Comma 1

Si stabilisce l'istituzione di un comitato con il compito di assicurare il coordinamento unitario dell'attuazione delle misure di accoglienza diffusa e del contributo di sostentamento.

Al comitato partecipano i rappresentanti designati dalle Regioni e Province autonome, dagli Enti locali e dalle Amministrazioni centrali e degli altri soggetti pubblici e privati direttamente interessati.

Comma 2

Il comitato sarà articolato in due commissioni riferite alle specifiche misure assistenziali introdotte dall'OCDPC n. 881: accoglienza diffusa e contributo di sostentamento.

Art. 3 Controllo e monitoraggio dell'attuazione delle misure di accoglienza diffusa e attività ispettive e di vigilanza sull'insieme delle misure attivate

Comma 1

Il Dipartimento della Protezione Civile si avvale delle Prefetture per le attività di controllo e monitoraggio.

Allo scopo di assicurare la vigilanza sull'attuazione delle misure, sia in relazione ai soggetti beneficiari, sia agli enti e soggetti gestori, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato:

- a) a collaborare con il Corpo della Guardia di Finanza;
- b) a costituire e inviare in loco, in caso di necessità, su richiesta o per specifiche motivazioni, unità di ispezione composte da proprio personale oltre che, all'occorrenza, da rappresentanti eventualmente designati da enti e amministrazioni interessate.

Art. 4 Convenzione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR – UNHCR) per le attività a sostegno delle persone provenienti dall'Ucraina.

Comma 1

Il Dipartimento della Protezione Civile può avvalersi dell'ACNUR – UNHCR per l'acquisizione di informazioni, raccolte nei paesi limitrofi all'Ucraina, ai valichi di confine e agli eventuali hub di raccolta, relativamente alle intenzioni di viaggio verso l'Italia, per consentire la migliore e più tempestiva pianificazione delle attività di assistenza e accoglienza sul territorio nazionale.

Art. 5 Valutazione d'impatto delle misure per l'accoglienza diffusa.

Comma 1

Il Dipartimento della Protezione Civile può avvalersi del proprio centro di competenza SDA Bocconi School of management per valutare, anche in corso d'opera, l'impatto delle misure per l'accoglienza diffusa, sia in riferimento ai beneficiari delle misure, sia ai soggetti proponenti sia alle amministrazioni e comunità interessate.

Art. 6 Sistemi informativi per la gestione dell'emergenza.

Comma 1

Allo scopo di consentire i necessari controlli sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso al contributo di sostentamento, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano rendono disponibili al Dipartimento della protezione civile, con cadenza quotidiana o non appena presentino istanza di permesso di soggiorno per protezione temporanea, i nominativi e i codici fiscali delle persone ospitate nelle strutture allestite o reperite dai medesimi Commissari e Presidenti.

Comma 2

Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile acquisisce analoghi dati relativamente ai soggetti ospitati nella rete dei centri CAS e nel sistema SAI di competenza del Ministero dell'Interno e delle sue articolazioni territoriali.

Art. 8 Modifiche all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022.

Comma 1

Allo scopo di realizzare le attività di cui all'art. 21 del Dl. n. 21/2022 (convertito in legge n. 51/2022) il Dipartimento della protezione civile riceve dai Ministeri coinvolti i dati anagrafici e gli eventuali codici fiscali o altri codici identificativi dagli stessi Ministeri raccolti ed afferenti ai cittadini ucraini. I Ministeri coinvolti e il Dipartimento della protezione civile manterranno l'autonoma titolarità rispetto al trattamento dati effettuato.

Art. 9 Ulteriori disposizioni in materia di assistenza sanitaria

Comma 1

I soggetti destinatari delle misure di protezione temporanea dal momento della presentazione della relativa domanda di permesso di soggiorno, hanno accesso all'assistenza sanitaria da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale italiano in regime di esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria, se non svolgono alcuna attività lavorativa.

Comma 3

Il riconoscimento della misura di cui al presente articolo, è ricompreso nel rimborso forfettario di 1.152,00 euro, destinato alle Regioni e Province autonome per ogni persona richiedente il permesso di protezione internazionale.

LINK UTILI

Piano nazionale per l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina

Piano minori stranieri non accompagnati

Piano minori stranieri non accompagnati – ricerca in caso di scomparsa

Indicazioni operative accoglienza diffusa della Protezione Civile